



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "TACITO – GUARESCHI"

Via del Risaro 34 – 36, 00127 Roma DISTRETTO XX

☎ 0652371650 📠 0652379049

Ambito Territoriale Roma 6 - Distretto 20 – Cod.Min. RMIC862007

CF 80230830582 - Codice IPA istsc_rmic862007 - Codice Univoco fatturazione elettronica
UF2BL6

✉ rmic862007@istruzione.it ✉ rmic862007@pec.istruzione.it

www.ictacitoguareschi.edu.it/

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il regolamento d'Istituto concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale degli alunni, promuove e indirizza la loro crescita personale, risponde alla necessità degli utenti della scuola di base differenziate secondo il diverso grado di sviluppo e di maturazione degli alunni stessi.

Nel rispetto della normativa vigente anche in materia di autonomia scolastica il presente regolamento è finalizzato all'organizzazione delle attività specifiche inerenti all'Istituto Comprensivo "TACITO – GUARESCHI".

Parte I - Organi collegiali.

Gli organi collegiali rappresentano e indirizzano il processo di progettazione delle attività scolastiche, nonché l'interazione fra l'Istituzione scuola e famiglia. La scuola favorisce la collaborazione e la comunicazione, attraverso idonei percorsi organizzativi, fra tutte le componenti degli Organi Collegiali previsti dalla normativa vigente, nell'ambito delle proprie prerogative.

A livello di istituto sono istituiti i seguenti organi collegiali:

- **Consigli di interclasse e di classe:** sono composti dai docenti dei gruppi di classi parallele della scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe della scuola media. Fanno inoltre parte di questi Consigli: per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori (scuola primaria), quattro rappresentanti dei genitori (scuola media). I Consigli sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente, membro del Consiglio, delegato dal Dirigente stesso, si riuniscono in orario non coincidente con quello delle lezioni.
- **Collegio dei docenti:** formato dal personale insegnante in servizio nell'istituto, è presieduto dal Dirigente scolastico.
- **Consiglio d'istituto:** nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale scolastico, 2 rappresentanti del personale non insegnante, 8 rappresentanti dei genitori, il dirigente scolastico. Il Consiglio è presieduto da uno dei genitori, eletto a maggioranza assoluta da tutte le componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un non docente e due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. Per quanto concerne le attribuzioni dei diversi organi collegiali, si rimanda al D.P.R. 31 maggio 1974 n.416.

Parte II – Funzionamento

A) ISCRIZIONE, FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il Dirigente Scolastico provvede alla formazione delle classi prime (tipologia delle sezioni attivate, numero e distribuzione degli alunni per classi) tenendo presenti:

- i criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto;
- le proposte del Collegio dei Docenti;
- le indicazioni degli insegnanti del precedente livello;
- le proposte della Commissione per la Continuità;
- le proposte degli operatori dei servizi socio - sanitari, del GLH.

All'atto dell'iscrizione, per gli alunni in situazione di handicap, deve essere presentata da parte dei genitori la prevista documentazione rilasciata dalla ASL.

Gli alunni che si trasferiscono in corso d'anno saranno inseriti nelle classi **sentito il parere dei docenti interessati**.

I trasferimenti da una ad altra sezione non sono concessi salvo casi di conclamata necessità che, di volta in volta, saranno valutati dal Dirigente Scolastico, sentiti i docenti interessati.

B) TIPOLOGIA ED ORARI

Scuola Primaria

ORARIO CLASSI TEMPO RIDOTTO

entrata classi prime e seconde ore 8,25-uscita 13,25

entrata classi terze, quarte e quinte ore 8.30 - uscita ore 13.30

2 rientri pomeridiani con uscita: prime e seconde ore 16,25; terze quarte e quinte ore 16,30

Sabato libero

ORARIO CLASSI A TEMPO PIENO

classi prime e seconde entrata ore 8,25 – uscita 16,25

classi terze, quarte e quinte entrata ore 8.30 - uscita ore 16.30

sabato libero

Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti, stabilisce orario e modalità di svolgimento di eventuali attività di pre e post scuola.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Dal lunedì al venerdì

entrata ore 8.15- uscita ore 14.15

Sabato libero

C) **FREQUENZA, RITARDI, PERMANENZA A SCUOLA, USCITE**

Frequenza

Gli alunni frequenteranno le lezioni secondo modalità ed orari stabiliti dal presente regolamento salvo, su richiesta dei genitori, casi eccezionali e documentati.

Ritardi

Il ritardo nella entrata a scuola è ammesso solo per gravi motivi che andranno giustificati per iscritto dal genitore. Eventuale sistematicità del ritardo porterà alla

convocazione del genitore da parte del Dirigente e/o del coordinatore (secondaria) o docenti di classe (primaria).

È ammesso un margine di tolleranza di dieci minuti:

SCUOLA PRIMARIA: fino alle ore 8,35 per classi I e II – fino alle ore 8,40 per le classi III-IV e V (in ragione della differenza d’orario d’ entrata, di cui alla lettera B del presente Regolamento).

SCUOLA SECONDARIA: fino alle ore 8,25 per tutte le classi. Sono ammessi fino a 5 ritardi al quadrimestre.

Inizio lezioni

L’inizio delle lezioni è fissato per la scuola media alle ore 8.15 e per la scuola primaria alle ore 8.30; prima di tale orario, non è consentito agli alunni l’ingresso nell’edificio scolastico né nel cortile antistante la scuola, data l’impossibilità di garantire la sorveglianza degli alunni da parte del personale docente e non docente.

La scuola declina pertanto ogni responsabilità in caso di infortunio occorso agli alunni che si verifichi nel suddetto spazio.

Divisa scolastica

Tutti gli alunni della scuola primaria hanno l’obbligo di indossare il grembiule. La scelta del colore spetta alle famiglie dei bambini.

Permanenza a scuola

Durante la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico la loro sorveglianza è affidata ai docenti e al personale collaboratore scolastico nell'ambito dell'orario di servizio stabilito dal CCNL e dalle norme vigenti.

Il personale docente ed il personale collaboratore scolastico non assumono la responsabilità della vigilanza degli alunni che entrano nell'edificio o sostano nel cortile prima o dopo l'orario delle lezioni.

Materiali e merende- scuola primaria

I genitori hanno il dovere di assicurarsi che i figli vengano a scuola con tutto il materiale occorrente compresa l'eventuale merenda (già usufruendo, nei casi più diffusi, della merenda offerta dalla mensa scolastica).

Eccezionalmente, in caso di dimenticanze, essi potranno lasciare il materiale al collaboratore scolastico presente alla porta d'entrata della scuola, che consegnerà il tutto appena possibile e qualora le condizioni di vigilanza lo permettano. In nessun caso e per nessun motivo i genitori potranno recarsi in classe del figlio in modo autonomo.

Ripetute dimenticanze dei materiali didattici saranno prese in considerazione dai docenti per valutarle globalmente sul piano dell'autonomia coerentemente con l'età dell'alunno.

La Famiglia si impegna inoltre ad assumersi la responsabilità e il controllo di tutto ciò che il proprio figlio porta a scuola oltre al materiale strettamente scolastico (vedi Patto Educativo di corresponsabilità).

Uscita

Non è consentito lasciare gli alunni a scuola oltre il termine delle lezioni; nei casi in cui per motivi eccezionali e documentati i genitori degli alunni della primaria si trovassero nell'impossibilità di prelevare i propri figli all'orario di uscita, questi saranno affidati alla custodia del personale presente. Qualora tali episodi dovessero ripetersi con sistematicità, saranno contattate le autorità competenti (Polizia, Carabinieri, Tribunale dei minori, ecc ...).

In caso di separazione legale o divorzio dei genitori, il genitore affidatario in via esclusiva è tenuto a documentare alla Dirigenza Scolastica l'eventuale negazione all'altro genitore dell'autorizzazione a prendere il proprio figlio a scuola.

L'uscita degli alunni della scuola primaria richiede la presenza di un genitore o di una persona maggiorenne da lui esplicitamente segnalata con autorizzazione scritta. Gli alunni della scuola media, al termine delle lezioni usciranno ordinatamente accompagnati dal docente. Essi sono tenuti a restare nel cortile della scuola solo per il tempo strettamente necessario per l'uscita.

Nello spirito dell'educazione all'autonomia e in considerazione della tipologia del piccolo quartiere di Vitinia, gli alunni della scuola secondaria di I grado possono uscire da soli, al termine delle lezioni,

previa autorizzazione dei genitori o dell' esercente la potestà genitoriale secondo la modulistica prevista.

Tale autorizzazione funge anche da liberatoria nei riguardi della scuola.

Uscita anticipata

L'uscita anticipata degli alunni può essere richiesta dal genitore con domanda scritta.

La concessione verrà data in caso di visite mediche che devono essere documentate entro il giorno successivo.

Può essere concessa anche per motivi familiari particolari e/o gravi: non possono essere motivati da situazioni di comodo e non possono essere ripetute nell'arco di poche settimane.

Il ripetersi indiscriminato, infatti, costituisce mancanza nell'obbligo scolastico. Per l'uscita dell'alunno è necessaria, comunque, la presenza di un genitore o di persona da lui delegata.

Nel caso di un necessario periodo di uscite anticipate o di entrate posticipate, deve essere inoltrata dal genitore per iscritto domanda al Dirigente scolastico che, ritenute valide le motivazioni della richiesta, lo concederà. Tale concessione verrà riportata sul registro di classe. Se un alunno ha un malessere o un infortunio, osservata la procedura prevista nei casi di primo soccorso, la scuola contatterà immediatamente il genitore telefonicamente e questi dovrà presentarsi tempestivamente a scuola o personalmente o mandando persona da lui delegata munita di documento di riconoscimento. Nell'impossibilità di contattare il genitore o se verrà valutata un'urgenza nell'intervento, si provvederà a chiamare il 118.

D) ASSENZE

Gli alunni sono riammessi a scuola dopo un'assenza anche di un solo giorno previa giustificazione scritta e firmata dal genitore sull'apposito libretto. Per le assenze superiori a 5 giorni di frequenza si fa riferimento alla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n.7 (Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie): non sarà più necessario produrre certificato medico. La firma sulla giustificazione dovrà essere quella del genitore che la appone sul libretto e la deposita in segreteria per poterne controllare l'autenticità. Si precisa che l'uso del libretto deve essere di esclusiva competenza del genitore. Eventuali assenze per motivi di famiglia o altri motivi che non siano di salute possono essere comunicate anticipatamente al Dirigente e/o al coordinatore e non comportano la presentazione di certificato medico.

E) INTERVALLO

Nella scuola primaria, nell'arco della mattinata, è previsto un intervallo di 20 minuti in orario variabile a seconda dell'orario di mensa.

Nella scuola media ci saranno due intervalli di 10 minuti e precisamente dalle ore 10.05 alle ore 10.15 e dalle ore 12.05 alle ore 12.15. Durante gli intervalli gli alunni potranno andare al bagno e consumare

la merenda nell'atrio di pertinenza dell'aula, sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ora di lezione e del personale non docente in servizio.

F) PALESTRA

Tutti gli alunni dovranno osservare le comuni norme di igiene ed avere rispetto per compagni e strutture. È obbligatorio l'uso degli indumenti previsti ed in particolare scarpe da ginnastica pulite da usare solo per la lezione.

Gli alunni della scuola secondaria di 1 grado accederanno alla palestra solo se accompagnati dall'insegnante di Educazione Fisica e/o dal personale non docente.

G) MENSA SCOLASTICA

Le classi che usufruiscono di questo servizio riservano la prima mezz'ora al pranzo, la seconda mezz'ora ad attività ludico-ricreative. Allorquando le condizioni climatiche lo permettano e a discrezione del docente, gli alunni possono giocare nella zona giardino o campo sportivo, sotto la sorveglianza del personale docente in servizio.

H) VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite ed i viaggi di istruzione costituiscono parte integrante del percorso educativo -didattico, pertanto saranno programmati dai docenti, deliberati nell'ambito dei consigli di classe e di interclasse, il cui piano sarà sottoposto al parere del Collegio nel primo periodo dell'anno scolastico (tra settembre e novembre). Per l'approvazione di tale piano è necessaria la delibera del Consiglio d'Istituto. Saranno evitate iniziative che possano risultare discriminatorie sul piano economico.

Le uscite dovranno essere autorizzate dai genitori, a cui saranno comunicati l'itinerario, il mezzo di trasporto, l'orario di partenza e di rientro, il programma della visita o del viaggio e l'eventuale spesa prevista.

Per ogni uscita è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale. L'adesione scritta vincola al pagamento anticipato della quota relativa.

Gli alunni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico. Tale documento sarà custodito in classe e utilizzato per ogni uscita dall'edificio scolastico.

I) DIARIO

Per quanto riguarda la scuola primaria il possesso del diario è facoltativo. I genitori sono comunque tenuti a controllare i quaderni dei propri figli, anche per prendere visione di eventuali comunicazioni da parte della scuola.

Tutti gli alunni della scuola media dovranno possedere un diario per annotare i compiti assegnati e per le comunicazioni tra scuola e famiglia che dovranno essere firmate dai genitori per presa visione.

L) TELEFONO

Per tutti gli alunni eventuali comunicazioni telefoniche vengono effettuate soltanto dagli insegnanti e/o dal personale ausiliario.

I docenti potranno contattare i genitori degli alunni, durante le attività scolastiche, solo ed esclusivamente per questioni della massima urgenza e necessità.

A scuola non è consentito l'uso dei cellulari fatta eccezione per il Dirigente (per il ruolo istituzionale che ricopre) e per il personale scolastico che abbia ricevuto autorizzazione dal Dirigente scolastico per precisi compiti finalizzati al perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Istituto.

Durante le visite di istruzione si potranno utilizzare solo nelle pause delle attività didattiche.

M) RICEVIMENTO

Il calendario annuale delle riunioni pomeridiane sarà comunicato alle famiglie e affisso all'albo. Gli alunni della scuola media sono tenuti a comunicare ai genitori gli orari di ricevimento settimanale, che saranno comunque esposti all'albo.

Per situazioni particolari insegnanti e genitori possono accordarsi per eventuali incontri al di fuori dei tempi stabiliti.

N) SCHEDA DI VALUTAZIONE

La scheda di valutazione periodica viene messa a disposizione delle famiglie nell'apposita area del registro elettronico.

O) SCIOPERI DEL PERSONALE

Nel caso in cui non si possa assicurare il regolare svolgimento delle lezioni a causa di proclamazioni di sciopero da parte dei sindacati della scuola, il Dirigente scolastico ne darà tempestiva comunicazione scritta ai genitori; la scuola assicurerà la sorveglianza degli alunni compatibilmente con il personale in servizio.

P) ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di assemblea sindacale, le classi dei docenti aderenti saranno tempestivamente preavvertite per le modifiche di orario di ingresso o uscita con circolare scritta il cui avviso dovrà essere firmato da un genitore.

Q) INFORTUNI

Gli alunni sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni stipulata dalla Regione Lazio. In caso di infortunio, osservata la procedura prevista di primo soccorso i genitori dell'alunno saranno tempestivamente avvertiti dal la dai docenti o dalla Segreteria, perché lo prelevino per le cure del caso. La scuola si riserva, anche nel caso in cui il genitore non sia reperibile, di assicurare immediatamente il soccorso mediante ambulanza ospedaliera.

Il docente redige una relazione sull'accaduto e la consegna alla Segreteria. Se il genitore ritiene che il proprio figlio non necessiti di intervento sanitario lo deve comunicare per iscritto alla Segreteria, entro 24 ore dall'accaduto.

Se l'alunno necessita di intervento presso il Pronto Soccorso, il certificato rilasciato dall'ospedale va accluso alla relazione per la denuncia all'assicurazione, che è inoltrata d'ufficio dalla scuola.

Il genitore è tenuto a seguire personalmente l'iter della pratica assicurativa. Il Consiglio d'Istituto si riserva annualmente di deliberare la stipula di polizze integrative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni. Tale assicurazione è obbligatoria per tutte le uscite dall'istituto (visite, viaggi, gare sportive, eccetera).

R) TUTELA

I genitori sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico su eventuali sentenze che modifichino le norme giuridiche vigenti sulla tutela del minore. Dovranno inoltre precisare il nominativo della persona a cui può essere affidato il minore in caso di uscita anticipata per malessere o altro.

Le richieste di Nulla Osta dovranno essere firmate da entrambi i genitori.

Parte III Rapporti Scuola – Famiglia

A) ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori delle singole classi, o di classi parallele, o dell'intero istituto, possono riunirsi in assemblea nei locali dell'istituto.

I rappresentanti delle classi interessate dovranno indirizzare la richiesta al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data prescelta precisando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno che dovrà vertere su argomenti attinenti al funzionamento didattico.

Il dirigente, compatibilmente con le attività scolastiche, concederà l'uso di un locale salvo, in accordo con i promotori dell'iniziativa, modificare giorno ed ora di svolgimento dell'assemblea. Ottenuta l'autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea, i promotori dell'iniziativa potranno chiedere che ne venga data comunicazione scritta agli alunni affinché ne siano informati gli altri genitori. Copia della comunicazione relativa all'assemblea verrà affissa all'albo.

B) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

All'inizio di ogni anno scolastico sarà formulato un calendario di incontri docenti - genitori le cui finalità sono:

- fornire in un primo incontro tra docenti e genitori , notizie sull'Organizzazione delle attività scolastiche e sul programma di attività didattico -metodologiche e progettuali che le singole classi seguiranno nel corso dell'anno scolastico, al fine di rendere i genitori partecipi del percorso formativo dei propri figli.
- Fornire in itinere valutazioni sul processo di apprendimento cognitivo - relazionale, al fine di concordare anche azioni comuni di intervento tra genitori e docenti.
- consegnare le schede di valutazione o, per la scuola secondaria di I grado, il "pagellino" con le osservazioni sui risultati conseguiti dagli alunni.

C) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le famiglie hanno l'obbligo, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, di corrispondere le quote previste per la fruizione della mensa, nonché per ogni altra attività presente nel POF tenuta o da docenti della scuola, oltre il loro regolare orario di servizio, o da esperti di enti e/o associazioni in convenzione esterna (previa delibera del consiglio d'Istituto).

D) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Tutte le delibere del Consiglio di Istituto verranno comunicate attraverso estratti dei verbali affissi nella bacheca dei genitori.

Parte IV Edifici e attrezzature

A) USO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONCESSIONE

I genitori hanno libero accesso alla scuola nei giorni e nelle ore di ricevimento stabilite; nei suddetti casi l'ingresso non è consentito ai minori.

L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. L'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo (vedere Regolamento Concessione Uso Locali deliberato dal Consiglio d'Istituto).

B) ACCESSO AD ESTRANEI

Nel caso di particolari iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, l'ingresso nell'edificio scolastico degli esperti o di altre figure professionali è autorizzato dal Dirigente scolastico.

La distribuzione di opuscoli o di altro materiale divulgativo cartaceo all'interno della scuola può essere consentita solo dopo autorizzazione scritta del Dirigente scolastico, che ne valuterà la valenza educativa per gli alunni riferendola anche al livello di maturazione culturale di questi ultimi.

Parte V - Norme disciplinari Doveri delle studentesse e degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che sono alla base del presente regolamento di istituto.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione tecnologica e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Di eventuali ammanchi di materiale e di eventuali danneggiamenti alle strutture

scolastiche sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e le strutture stesse.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa con il comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dai docenti, o dal Dirigente scolastico, o dal Consiglio di Classe.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale. Si individuano nel Consiglio di Classe e nel Consiglio d'Istituto gli organi competenti.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe, allargato a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato e di successiva e conseguente surroga.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento superiore a quindici giorni (ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo) sono sempre adottati dal Consiglio d'Istituto.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche quantificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 del Codice Penale.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come primo strumento atto ad intervenire sulle mancanze meno gravi. Essi vengono inflitti per violazione dei doveri scolastici, negligenza, irregolarità nella frequenza o assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva:

- 1. richiamo verbale ad opera dell'insegnante, con conseguente annotazione nel diario dello studente sanzionato; in caso di mancata firma p. p. v. dell'esercente la potestà familiare, si passa al punto 3.**
- 2. richiamo scritto nel giornale di classe ad opera dell'insegnante o del Dirigente scolastico e conseguente comunicazione alla famiglia dello studente sanzionato mediante lettera;**
- 3. allontanamento dalla lezione con rinvio al Dirigente scolastico.**

Tali misure influiscono sul voto di condotta.

Parte VI - COMPORTAMENTI CHE SI CARATTERIZZANO COME INFRAZIONI AI "DOVERI" E CONSEGUENTE SANZIONE DISCIPLINARE

Parte prima: sanzioni varie ed allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni:

RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)

1. comportamenti offensivi e lesivi della dignità altrui
2. insulti, termini volgari e offensivi tra studenti
3. atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti

A. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quindici giorni

B. sospensione, con obbligo di frequenza, fino ad un massimo di quindici giorni

C. prestazione di servizi connessi con il funzionamento della scuola da rendere in orario pomeridiano fino ad un massimo di cinque giorni.

RISPETTO DELLE NORME DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. assenze non giustificate (comportamento reiterato)
2. ritardi in numero superiore a 3 non giustificati

A. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di cinque giorni

B. sospensione, con obbligo di frequenza, fino ad un massimo di cinque giorni

C. prestazione di servizi connessi con il funzionamento della scuola da rendere in orario pomeridiano fino ad un massimo di cinque giorni

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE

1. lancio di oggetti
2. violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati

3. infrazione al divieto di fumo
4. utilizzo del telefono cellulare e di apparecchi audio durante le lezioni

A. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di cinque giorni

B. prestazione di servizi connessi con il funzionamento della scuola da rendere in orario pomeridiano fino ad un massimo di cinque giorni

C. sanzione pecuniaria (multa) per l'infrazione al divieto di fumo, come da normativa

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

1. danneggiamento di attrezzature e strutture
2. incisioni e/o scritte su banchi, porte, muri
3. aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicare l'utilizzo per le attività immediatamente successive

A. prestazione di servizi connessi con il funzionamento della scuola da rendere in orario pomeridiano fino ad un massimo di cinque giorni

OLTRE A:

B. riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati C. rimborso spese per ripristino arredi e spazi

Parte seconda: sanzioni varie ed allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni:

A. REATI CHE VIOLANO LA DIGNITA' ED IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA

- a. minacce gravi e ripetute
- b. furto
- c. ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui
- d. reati di natura sessuale

B. REATI CHE CONFIGURANO UNA CONCRETA SITUAZIONE DI PERICOLO

- a. incendio

- b. allagamento

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti debbono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla Magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del Giudice.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la Scuola promuove –in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Parte terza: sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Nota bene: per quanto riguarda le sanzioni esplicitate nella seconda e nella terza parte, occorre evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tali da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Parte quarta: sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale.

Nei casi più gravi fra quelli configurati ai punti 1. e 2. della parte terza, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di studi.

La sanzione disciplinare, irrogata soltanto previa verifica da parte dell'Istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, deve specificare in maniera chiara ed esauriente le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più sarà grave la sanzione, più sarà necessario il rigore motivazionale. Nei casi definiti nelle parti terza e quarta, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Si precisa che le sanzioni disciplinari non sono dati sensibili e quindi debbono essere inserite nel fascicolo personale dello studente. Si opera con omissis nel caso in cui nelle motivazioni siano citate altre persone coinvolte come vittime nei fatti che hanno causato la sanzione stessa (es. violenza sessuale).

Il cambiamento di scuola non pone fine al provvedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter sino alla conclusione.

L'impugnazione (svolta ai sensi della Legge 241/1990) non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata. Essa può essere attuata dagli esercenti la potestà familiare dello studente entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia in terno alla Scuola. L'Organo di Garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, da due docenti e da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

Al suo interno, vengono designati dal Consiglio d'Istituto due supplenti: rispettivamente un docente ed un genitore.

L'Organo di Garanzia si intende validamente costituito con la presenza del Dirigente Scolastico, di un docente e un genitore.

L'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento d'Istituto

Parte VII – Regolamento Cyberbullismo

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SCOLASTICO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa

Obiettivo dell'azione educativa è quello di affrontare e combattere bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e possano diventare adulti responsabili e attivi nella società.

Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo, la Legge 29 maggio 2017, n. 71 (testo integrale), Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Nell'ottobre 2017 è stato pubblicato l'aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo che costituisce uno strumento per rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante evoluzione delle nuove tecnologie.

Si ritiene opportuno condividere con le famiglie una breve introduzione, a partire dalla definizione giuridica di "cyberbullismo": **qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art.1).**

La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e indica **misure di carattere preventivo ed educativo** nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) e non solo. L'insieme di queste **azioni di attenzione, tutela ed educazione** è rivolto a **tutti i minori** coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di **vittime** sia in quella di **responsabili di illeciti**, senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, secondo una prospettiva **di intervento educativo e mai punitivo**.

Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. La normativa prevede una formazione del personale scolastico sul tema. Nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education.

Per la prevenzione e il contrasto è di fondamentale importanza l'alleanza educativa: in quest'ottica il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. La legge prevede che i regolamenti d'Istituto e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) scolastici siano integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Le istituzioni scolastiche devono promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indirizzano le scuole, per la realizzazione delle attività di prevenzione e formazione, al Progetto "Generazioni Connesse" (progetto coordinato dal MIUR, a cui Save the Children collabora all'interno di un ampio partenariato); inoltre le Scuole realizzano attività di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

1) Definiamo il bullismo

Rientrano nella tipologia di bullismo tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino o adolescente o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro bambino o adolescente percepito come più debole, la "vittima".

Il bullismo non è circoscritto ad un singolo evento, ma si verifica con una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona.

Il fenomeno può assumere forme differenti **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (furti di oggetti, prepotenze, pugni, estorsione di denaro, ecc.)

bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, ecc.)

Il bullismo non è un semplice scherzo di cattivo gusto o un litigio tra compagni, poiché lo scherzo ha come intento il divertimento di tutti e non la derisione di un singolo e i litigi sono conflitti episodici che avvengono nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Per parlare di bullismo dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro), acquisire prestigio e/o gratificazione;
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni.

Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

- Il bullo: è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

- La vittima: la vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. La vittima provocatrice richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intera classe.

- Gli osservatori: spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

2) Definiamo il cyberbullismo

Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete. L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: molestare la vittima, minacciarla, deriderla.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- L'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto
- Assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo
- Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo
- Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito. I genitori e le scuole devono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con essi su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete.

I bulli e i cyberbulli arrivano a commettere azioni che sono perseguibili penalmente.

3) Cosa può fare una vittima di cyberbullismo?

La Legge 71/2017 indica tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L'art.2 prevede che il minore di quattordici anni e, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:

- ✓ al titolare del trattamento
- ✓ al gestore del sito internet
- ✓ al gestore del social media

Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il **modello per la segnalazione e/o reclamo** in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Le scuole possono segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96 e alla Hotline "Stop-It" di Save the Children, all'indirizzo www.stop-it.it

Per il minore ultraquattordicenne che, nei confronti di altro minore, pratici mediante internet condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) è prevista la procedura di ammonimento (cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni); se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

4) Quando si tratta di atti bullismo e cyberbullismo?

Si presentano condotte qualificabili come bullismo e/o cyberbullismo quando si verificano:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione della vittima da parte di un singolo o da un gruppo, specie se reiterata o realizzata in un singolo evento di specie grave, compiuta anche per via telematica
- il flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- l'harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- il cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- La denigration: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- l'outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- l'impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- l'esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line
- il sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

5) Normativa di riferimento:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71**
- Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, **Ottobre 2017**, per azioni di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo.

Capitolo 2

1) Responsabilità delle varie figure scolastiche

a. Il Dirigente scolastico:

individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

b. Il referente di bullismo e cyberbullismo:

promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia... per realizzare un progetto di prevenzione;
cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

c) Il Collegio docenti:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

e) Il consiglio di classe/interclasse:

pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

f) Il docente:

intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

g) I genitori:

partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
conoscono il codice di comportamento dello studente;
conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

h) gli alunni:

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno delle pertinenze scolastiche, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e richiesta inoltrata ai genitori. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

2) Misure correttive e sanzioni

Le sanzioni sono conseguenti agli atti compiuti di bullismo e cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che quei comportamenti non sono in nessun caso accettati.

Il Collegio Docenti adotta provvedimenti disciplinari che dovranno tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Le misure/sanzioni saranno modulate al fine di rendere consapevole lo studente dell'atto compiuto e a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima. Chi si comporta da bullo o cyberbullo esprime a suo modo malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. Le sanzioni possono realizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO

Quando insegnanti, genitori, alunni, personale ATA e OEPA vengono a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

A fenomeni di cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

Fasi d'azione	Attori	Azioni
SEGNALAZIONE	genitori, docenti, alunni, personale ATA e AEC.	Avviso al Dirigente
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente, Referenti bullismo, Consiglio di classe, docenti, Personale ATA e AEC.	<ul style="list-style-type: none"> • Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; • Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità; • Messa a verbale delle diverse versioni e ricostruzione dei fatti.
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente, Referenti bullismo, Coordinatori, Consiglio di classe/interclasse, docenti, Alunni, Genitori, Psicologi. Conseuling.	<p>A fatti confermati vengono stabilite le azioni da intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incontri con gli alunni coinvolti • Supporto alla vittima e protezione; • Evitare che la vittima si senta responsabile; • Interventi/discussione in classe • Informare e coinvolgere i genitori degli alunni coinvolti • Responsabilizzare gli alunni coinvolti • Ristabilire regole di comportamento in classe • Counselling professionale con l'aiuto dello sportello di ascolto <p>I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non si ritiene di intervenire in modo specifico; <p>prosegue il compito educativo</p>
INTERVENTI DISCIPLINARI		<ul style="list-style-type: none"> • Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo e sospensione immediata con obbligo di frequenza per azioni gravi quali: violenza verbale e fisica, ricatto ed estorsione,

	<p>Dirigente, Consiglio di classe/interclasse, referente bullismo, Docenti, Alunni, genitori</p>	<p>utilizzo improprio del cellulare con filmati e foto riprese all'interno della pertinenza scolastica e rilevate da un docente o da qualsiasi altro membro del personale scolastico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imposizione al cyberbullo di svolgimento di azioni positive e stesura di lettera di scuse a vittima e famiglia; • Trasferimento a un'altra sezione in caso di rilevata incompatibilità con il gruppo classe; • Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; • Espulsione scolastica se nell'arco dell'anno le azioni vengano ripetute per più di 5 volte; • Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su); • Segnalazione della famiglia ai Servizi Sociali del Comune, qualora non collabori o giustifichi il comportamento del proprio figlio, mostri atteggiamenti oppositivi o di debolezza educativa.
<p>VALUTAZIONE</p>	<p>Consiglio di classe/interclasse, docenti, Dirigente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione se il problema è risolto: osservazione costante sia della vittima che del bullo o cyberbullo • se la situazione continua: proseguire con gli interventi.

